REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Cicciò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 1526/07 promossa

DA

Parte_1 (avv. R. [redacted]

Controparte_1 (avv. L. [redacted]

CONCLUSIONI: COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 13 OTTOBRE 2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha convenuto in giudizio l' *[...]* *Controparte_1* assumendo che nell'anno 2005 era sottufficiale della *Org_1* in servizio permanente effettivo a bordo di unita' navali.

L'attore venne ricoverato presso l'azienda sanitaria convenuta per essere sottoposto ad intervento neuro chirurgico in data 13.04.2005 per ernia discale L5- S1.

Dimesso il 15.04.05, nonostante dolore e febbre a 38° C e impossibilita' alla deambulazione, venne nuovamente ricoverato il 21.04.05 nella stessa azienda sanitaria e sottoposto a nuovo intervento.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dimesso in sedia a rotelle il 13.06.2005 venne trasferito al presidio riabilitativo *Org_2* della Spezia per riabilitazione.

Dopo la remissione clinica venne dichiarato inidoneo allo svolgimento del servizio effettivo nella Marina Militare.

Durante il II ricovero - e in base alle condizioni cliniche (dolore, febbre, indici di flogosi) - venne effettuato un riscontro diagnostico (RM lombo sacrale del 27.05.2005) che metteva in evidenza una discite, ovvero una infiammazione del disco intervertebrale su base infettiva.

L'attore deduceva che l'infezione fosse di derivazione nosocomiale e che pertanto sussistesse una responsabilità della struttura convenuta per la sua insorgenza e chiedeva quindi il risarcimento dei danni patiti sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale.

La convenuta si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda attorea sia in punto di an e quantum.

L'istruttoria veniva svolta mediante CTU medico legale e prova per testi.

La relazione peritale redatta dalla CTU *Persona_1* (che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dal CTP dell'attore, il che esime da una specifica trattazione sul punto; cfr. Cass. 10688/2008) ha messo in risalto che l'attore nel corso dei trattamenti chirurgici praticati dalla struttura convenuta ebbe a contrarre una infezione nosocomiale, come provato oltre ogni ragionevole dubbio dalle risultanze di una risonanza magnetica eseguita nelle settimane successive al secondo intervento e che evidenziarono la presenza di una discite, ovvero di una infiammazione del disco invertebrale su base infettiva.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Si trattò di un'infezione profonda sviluppatasi proprio a seguito dell'intervento chirurgico per insufficiente asepsi durante di esso (circostanza non oggetto di contestazione da parte del CTP della convenuta), non avendo peraltro quest'ultima provato documentalmente l'applicazione di adeguate misure di controllo e sorveglianza in base agli standards previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sussiste quindi un nesso di causalità tra gli interventi chirurgici e lo sviluppo della spondilodiscite, che ha ragionevolmente provocato un aggravamento della sua invalidità permanente e per la quale sussiste un'evidente responsabilità della struttura sanitaria convenuta che negligentemente ebbe ad omettere di fornire le necessarie misure organizzative atte ad evitare l'insorgenza della sepsi

Il danno "differenziale" tra il danno permanente riportato dall'attore (pari al 15%) e quello astrattamente prevedibile sulla base della patologia riportata che sarebbe comunque residuato all'intervento immune da complicanze è pari al 5%.

Il danno biologico temporaneo è quantificabile in 90 giorni al 100%, ed in 45 giorni al 50%.

Quanto al danno patrimoniale subito, l'attore ha allegato che con verbale della CMO presso [redacted] della Spezia del 17 gennaio 2006 venne giudicato non idoneo al servizio M.M., non idoneo all'ausiliaria, idoneo alla riserva.

L'impossibilità di svolgere servizio operativo sulle unità navali (che presenta una maggiorazione stipendiale) sarebbe da ricondurre causalmente alle complicanze ascrivibili alla convenuta e comporterebbe

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

una perdita economica attuale ed una perdita di chance legata all'impossibilità di evoluzione nella carriera militare.

Sono del tutto condivisibili le argomentazioni svolte sul punto dalla CTU, che ha sottolineato l'impossibilità di apprezzare tale nesso eziologico in quanto le mansioni di ecogoniometrista ricoperte in precedenza dall'attore comporta inevitabilmente lo svolgimento di attività lavorativa in ambienti particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico in quanto caratterizzati da spazi angusti, percorsi con ostacoli, esposizione a vibrazioni, ecc.

Al momento della dimissione dal primo ricovero era indicato come fosse nel futuro indispensabile per l'attore evitare lavori gravosi che comportano il sollevare o trasportare pesi incongrui o posizione del corpo in estrema flessione.

E' quindi impossibile appurare con sufficiente attendibilità se la inidoneità al servizio lavorativo sia causalmente attribuibile a quel plus minorativo causato dalla spondilodiscite rispetto alle minorazioni che l'attore avrebbe comunque patito come danno permanente, anche in considerazione del fatto che la sofferenza alla radice S1 era già presente in precedenza all'intervento chirurgico.

Venendo al quantum della richiesta, va ricordato in linea di premessa che, nell'attuale lettura che le Sezioni Unite hanno offerto del sistema normativo in punto di danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo determinati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde solo a criteri descrittivi ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, essendo compito del giudice quello di accertare la effettiva

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro riparazione.

Afferma infatti la Corte (ordinanza 18.12.2009 n. 26777) che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona , come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto reato né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali a tre condizioni: 1) che l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si finirebbe per abrogare in via interpretativa l'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il solo fatto di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); 2) che la lesione dell'interesse sia grave , nel senso che l'offesa superi una soglia di tollerabilità minima 3) - che il danno non sia futile vale a dire non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Per quanto attiene poi al danno morale soggettivo, che tradizionalmente veniva fatto coincidere con la sofferenza interiore del soggetto leso, per sua natura transeunte, occorre evidenziare come le recenti Sezioni Unite della Cassazione - Cass. SS. UU. dell'11 novembre 2008, n.26972 – hanno ritenuto che vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza interiore vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale (nel quale è riconducibile altresì il danno biologico); alla luce di tale osservazione, onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale, ma occorre procedere ad un'adeguata "personalizzazione" della liquidazione del danno alla salute, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Al fine di escludere duplicazioni risarcitorie può, in definitiva, affermarsi che il soggetto danneggiato da fatto illecito ha diritto a vedersi reintegrato sotto il profilo non patrimoniale anche della sofferenza morale, valutata equitativamente ed anche con criteri presuntivi di accertamento disponendo un aumento dell'ammontare del risarcimento del danno biologico che tenga conto della entità delle lesioni e della loro incidenza particolare sulla vita di relazione, sulla base altresì dell'equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Nel caso in esame sussistono indubbiamente i presupposti per disporre un aumento percentuale del danno biologico nella misura di ¼ al fine di compiere un'adeguata personalizzazione, in considerazione della sofferenza radicolare residua riportata dall'attore

È quindi opportuno riconoscere all'attore un aumento percentuale dell'ammontare del danno biologico in misura pari ad un quarto.

Quanto poi ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, questo Tribunale ritiene trovino applicazione le tabelle di cui all'art. 139 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 189 del 2012 e che riguardano la liquidazione del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria.

Anche volendo ritenere la non vincolatività di tali tabelle con riferimento alle lesioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della normativa in

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

questione, appare opportuno procedere in ogni caso alla loro applicazione per ragioni di uniformità delle decisioni ed equità sostanziale, essendo irragionevole utilizzare criteri differenti di liquidazione sulla base del mero dato temporale della verificazione della lesione.

I criteri introdotti dalla normativa richiamata, quali criteri di fonte legale, si impongono ai fini della quantificazione risarcitoria per danni provocati nell'ambito dell'esercizio delle professioni sanitarie e superano i parametri individuati dalle tabelle invalse presso il Tribunale di Milano, che non costituiscono disciplina cogente, ma criteri equitativi volti a supplire la mancanza di una previsione normativa.

Ciò detto, tenuto conto di quanto rilevato dal CTU, sotto il profilo squisitamente medico legale, e cioè della sussistenza di un danno "differenziale" del 5 % , e dei tempi di invalidità temporanea, assoluta e parziale, il danno può essere liquidato, considerata l'età del paziente al momento dell'intervento nella somma attualizzata e arrotondata e personalizzata (oltre il limite di 1/5 previsto dall'art. 139 terzo comma del Codice delle Assicurazioni, che si riferisce esclusivamente alla personalizzazione concernente l'aspetto dinamico – relazionale) di E. 13.279,25 oltre ad accessori.

Vanno inoltre riconosciute all'attore le spese documentate per l'importo di E. 1735,15 nella misura di 1/3 corrispondente alla proporzione di responsabilità a carico della convenuta in relazione all'intero danno biologico riportato dall'attore, per il quale si sarebbero in ogni caso rese necessarie spese sanitarie

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Definitivamente decidendo

- condanna l *Controparte_2* al risarcimento del danno subito da *Parte_1* e che liquida nella somma di E. 13.857,63, oltre interessi e rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata sull'importo predetto, devalutato alla data del 23 aprile 2005 al saldo;
- condanna l' *Controparte_2* al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 170,00 per spese ed E. 4735,00 per compensi oltre a spese generali al 15% IVA e CPA ed oltre alle spese di CTU.

Parma, 10 gennaio 2016 Il giudice

(Giacomo Cicciò)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it